

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BENEFICENZA

(Approvato dal Consiglio direttivo in data 25 settembre 2017)

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento è destinato a disciplinare i criteri per l'erogazione dei contributi di beneficenza da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che annualmente delibera l'importo da destinare a contributi di beneficenza.

Possono ottenere contributi esclusivamente gli organismi aventi valore sociale, la cui attività accresca la comunità in termini culturali, morali, sociali e sportivi.

Art. 2 – Soggetti ammessi ai contributi

Ai contributi possono essere ammessi gli enti e le associazioni con operatività e/o sede nell'area di competenza territoriale dell'ODCEC di Brescia che operino senza fini di lucro. Gli interventi sono volti principalmente a favore di:

- fondazioni e associazioni senza fine di lucro, riconosciute e non;
- organizzazioni di solidarietà sociale;
- istituzioni artistiche e culturali;
- associazioni sportive;
- strutture ed Enti religiosi.

Il Consiglio dell'Ordine può deliberare a beneficio di altri soggetti oltre a quelli sopra indicati che soddisfino comunque le finalità educativo-assistenziali, artistiche e culturali, sportive. Il Consiglio può ammettere al contributo domande di intervento straordinarie e urgenti al fine di agevolare esigenze imprevedibili, sempreché di pubblico interesse e/o della categoria.

Art. 3 – Modalità e scadenza delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate in forma scritta entro il 15 novembre di ogni anno e precedentemente a eventuali manifestazioni alle quali si riferisca la richiesta di contributo. Le domande devono contenere la denominazione dell'associazione/ente richiedente, l'anno di riferimento, le motivazioni della richiesta, l'indicazione delle persone responsabili e/o degli organi amministrativi.

La disponibilità ad erogare contributi deve essere pubblicata per almeno 30 giorni sul sito dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente sino alla scadenza di presentazione delle domande.

Art. 4 – Modalità di erogazione

I contributi sono deliberati dal Consiglio secondo suo insindacabile giudizio, su proposta del Presidente e devono necessariamente essere erogati mediante accredito su c/c; non sono consentite erogazioni in assegni circolari o contanti.

L'elenco dei contributi erogati verrà pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione amministrazione trasparente.

In deroga alle disposizioni degli articoli precedenti il Consiglio dell'Ordine potrà sempre deliberare l'erogazione di beneficenza al fine di contribuire all'aiuto delle popolazioni o dei colleghi colpiti da particolari calamità, verificata la natura del destinatario degli accrediti e contemporaneamente apportata la relativa variazione di bilancio.